

Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 15 del 6 APR. 2005

**“Modifiche alle Disposizioni e Istruzioni di servizio, alla Disposizione n° 52 del 27.12.2001 e alla Disposizione n° 41 del 23.12.2002.**

### Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

IN ACCORDO CONFORME ALL'ART. 95 DEL D.P.R. N° 19

La presente disposizione è composta di n° 19 pagina

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26 756.202.833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 5





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione n° 52 del 27.12.2001, avente ad oggetto "Emanazione norme Sistema Comando e Controllo (SCC)";

Vista la Disposizione n° 41 del 23.12.2002, avente ad oggetto "Emanazione norme Sistema Comando e Controllo (SCC) sulle linee telecomandate a semplice binario realizzate in base allo schema di principio V 407";

Vista la relazione RFI/TC.MV.RG/19/2005 del 22/02/2005 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante MODIFICHE ALLE Disposizioni ed Istruzioni di servizio.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## DELIBERA

### Art. 1

All'art. 2 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

3. Su alcune linee esercitate con SCC sono previsti nel posto centrale determinati comandi e controlli sicuri, utilizzabili secondo specifiche norme emanate dall'Unità centrale competente.

### Art. 2

All'art. 7 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3bis:

3bis. Su alcune linee esercitate con SCC, ove sono previsti determinati comandi e controlli sicuri, è rilevabile nel posto centrale in sicurezza il consenso di chiusura dei passaggi a livello protetti dal segnale di partenza.

Le relative procedure sono predisposte dalle Unità periferiche sulla base di specifiche norme emanate dall'Unità centrale competente.

### Art. 3

All'art. 24 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:

- Alla fine del comma 1 è inserito il seguente capoverso:

Su alcune linee esercitate con SCC, ove sono previsti nel posto centrale determinati comandi e controlli sicuri, nel caso di mancata disposizione a via libera del segnale di partenza, il Dirigente





Centrale Operativo non dovrà prescrivere al treno la marcia a vista per i passaggi a livello per i quali sia rilevabile in sicurezza nel posto centrale l'esistenza del consenso di chiusura.

Le relative procedure sono predisposte dalle Unità periferiche interessate sulla base di specifiche norme emanate dall'Unità centrale competente.

- Il primo capoverso del comma 3 è sostituito dal seguente:

**3.** L'esistenza della condizione di blocco non è mai accertabile dal posto centrale, per cui, quando il relativo segnale non si dispone a via libera o, ove esistente, non si attiva il segnale di avvio, il blocco deve essere considerato guasto a meno che l'esistenza della via libera di blocco elettrico non venga accertata da un agente sul posto.

Si fa eccezione per alcune linee esercitate con SCC, ove sono previsti nel posto centrale determinati comandi e controlli sicuri. Su tali linee l'esistenza o meno della condizione di blocco relativa alla sezione protetta dal segnale di partenza dei posti periferici è rilevabile in sicurezza dal posto centrale.

Le relative procedure sono predisposte dalle Unità periferiche sulla base di specifiche norme emanate dall'Unità centrale competente.

- Alla fine del comma 3 è inserito il seguente capoverso:

Su alcune linee esercitate con SCC, ove sono previsti nel posto centrale determinati comandi e controlli sicuri, qualora il segnale del posto non si disponga a via libera ma si possa accertare in sicurezza nel posto centrale l'esistenza della via libera di blocco elettrico, per la partenza del treno, oltre alle altre occorrenti, deve essere praticata al treno la seguente prescrizione: *"Esiste via libera di blocco elettrico"*.

- Alla fine del comma 5 è inserito il seguente capoverso:

Su alcune linee a doppio binario esercitate con SCC, ove sono previsti nel posto centrale determinati comandi e controlli sicuri, nel caso di mancata attivazione del segnale di avvio, l'inibizione all'apertura dei segnali di partenza nel posto limitrofo non è necessaria qualora per il binario interessato sia stata accertata, tramite i controlli sicuri, l'esistenza dell'orientamento del blocco per le partenze e l'assenza del fuori servizio.

#### Art. 4

All'art. 3 della Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico – Parte III<sup>^</sup> - Blocco elettrico automatico – Linee in Telecomando, sezione linee a doppio binario banalizzate, è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

**2 bis.** Su alcune linee esercitate con SCC, ove sono previsti nel posto centrale determinati comandi e controlli sicuri, l'esistenza o meno della condizione di blocco relativa alla sezione protetta dal segnale di partenza dei posti periferici è rilevabile in sicurezza dal posto centrale.

Le relative procedure sono predisposte dalle Unità periferiche sulla base di specifiche norme emanate dall'Unità centrale competente.





#### Art. 5

All'art. 3 della Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico – Parte III<sup>^</sup> - Blocco elettrico automatico – Linee in Telecomando, sezione linee a semplice binario, è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2 bis. Su alcune linee esercitate con SCC, ove sono previsti nel posto centrale determinati comandi e controlli sicuri, l'esistenza o meno della condizione di blocco relativa alla sezione protetta dal segnale di partenza dei posti periferici è rilevabile in sicurezza dal posto centrale.  
Le relative procedure sono predisposte dalle Unità periferiche sulla base di specifiche norme emanate dall'Unità centrale competente.

#### Art. 6

All'art. 10 dell'Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico – Parte V<sup>^</sup> - Blocco elettrico conta-assi – Sezione I<sup>^</sup> è apportata la seguente modifica:

Alla fine del testo è aggiunto il seguente capoverso: La funzione o il tasto di soccorso "TIBca" è sempre previsto nei PdS.  
Su alcune linee esercitate con SCC può essere previsto un apposito comando anche nel posto centrale.

#### Art. 7

All'art. 11 dell'Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico – Parte V<sup>^</sup> - Blocco elettrico conta-assi – Sezione I<sup>^</sup> è apportata la seguente modifica:

- Dopo il primo capoverso del comma 1 è inserito il seguente capoverso:

Su alcune linee esercitate con SCC, ove sono previsti nel posto centrale determinati comandi e controlli sicuri, l'esistenza o meno della condizione di blocco relativa alla sezione protetta dal segnale di partenza dei posti periferici è rilevabile in sicurezza dal posto centrale.  
Le relative procedure sono predisposte dalle Unità periferiche sulla base di specifiche norme emanate dall'Unità centrale competente.

- Alla fine del secondo capoverso del comma 1 è inserito il seguente capoverso:

Su alcune linee esercitate con SCC l'esistenza o meno del consenso dei PL protetti dal segnale di partenza è rilevabile in sicurezza anche dal posto centrale.

#### Art. 8

All'art. 12 dell'Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico – Parte V<sup>^</sup> - Blocco elettrico Conta-assi – Sezione I<sup>^</sup> è apportata la seguente modifica:

- Alla fine del testo è inserito il seguente comma:

2. Per la liberazione artificiale del blocco dal posto centrale il DCO deve:
  - comandare l'inibizione apertura segnali di partenza nei PdS limitrofi al tratto interessato all'anormalità;





- procurarsi il giunto dell'ultimo treno che ha circolato nella tratta;
- attivare la funzione per la liberazione artificiale del blocco in uno dei due PdS limitrofi.

Qualora il PdS attiguo sia presenziato, il DCO deve dare avviso al DM dell'attivazione della funzione TI Bca.

In ogni caso la tratta non deve essere mai impegnata da rotabili finché non sono state completamente ultimate le operazioni relative alla funzione TIBca e questo anche qualora la liberazione artificiale abbia avuto esito negativo.

- **Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:**

3. Nel caso in cui, anche dopo la liberazione artificiale, permanga sul Q.I. la segnalazione di sezione occupata, per il distanziamento del treno successivo il DCO si avvarrà del dispaccio di giunto avuto in precedenza. Il treno deve essere avvisato del mancato funzionamento del blocco fino al posto corrispondente limitrofo.

Non riuscendo, per più di un treno, a ripristinare il regolare funzionamento del blocco il DCO, se lo reputa opportuno, può non ricorrere più alla liberazione artificiale e istituire il blocco telefonico per tutti i treni osservando le norme di cui al successivo art. 13.

#### Art. 9

La "Tabella Comandi DCO" riportata in calce alla Disposizione n° 52 del 27/12/2001 è sostituito dalla "Tabella Comandi DCO" riportata nell'Allegato A.

#### Art. 10

La "Tabella Controlli DCO" riportata in calce alla Disposizione n° 52 del 27/12/2001 è sostituito dalla "Tabella Controlli DCO" riportata nell'Allegato B.

#### Art. 11

La "Tabella Comandi DCO" riportata in calce alla Disposizione n° 41 del 23/12/2002 è sostituito dalla "Tabella Comandi DCO" riportata nell'Allegato C.

#### Art. 12

La "Tabella Controlli DCO" riportata in calce alla Disposizione n° 41 del 23/12/2002 è sostituito dalla "Tabella Controlli DCO" riportata nell'Allegato D.

#### Art. 13

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 05 giugno 2005.

  
Michele Elia

